



VIA FIORENUOLA N. 22 – 53043 CHIUSI P.Iva 01329850521 – Cod. Fisc. GBBRT76A11L182F
Tel. 347/4819674 – Tel. 0578/21799 www.grsicurezzaalavoro.it MAIL: amministrazione@grsicurezzaalavoro.it

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI SEGUENTI CORSI CHE SI TERRANNO

DAL MESE DI MARZO 2017:

CORSO PER **ADDETTI ANTINCENDIO**
CORSO PER **DATORI DI LAVORO/RSPP**
CORSO PER **LAVORATORI**

CORSO PER **HACCP**
CORSO PER **ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO**
CORSO PER **MULETTISTI**

**IN QUESTO NUMERO
PARLIAMO DI:**

HACCP: la formazione degli
alimentaristi e la celiachia.

ETICHETTATURA ALIMENTI:
precisazioni.

LAVORI IN QUOTA: nozione
data dalla Corte di Cassazione.

HACCP: Sofferriamo l'attenzione, in questo numero della nostra newsletter, sull'importanza e sull'obbligatorietà della formazione degli addetti alla preparazione degli alimenti che preparano e somministrano pasti senza glutine. Oltre alla formazione prevista in materia di "HACCP", è previsto obbligatoriamente un percorso formativo specifico per tutti coloro che preparano e somministrano alimenti per celiaci.

Le varie Regioni hanno deliberato in merito all'opportunità che gli operatori del settore alimentare siano opportunamente formati onde evitare procedure di lavoro che possano rivelarsi dannose a carico degli utenti celiaci. Rimandiamo in particolare alla delibera della Regione Toscana n. 1036/2005 che prevede un percorso formativo di 8 ore complessive.

LAVORI IN QUOTA: Per quanto riguarda la definizione di lavori in quota, ci soffermiamo sulla lettura dell'art. 122 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che classifica il lavoro in quota come *"un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore ai 2 metri rispetto a un piano stabile"*. Pare innegabile che a tal fine debba essere presa come riferimento la posizione dei piedi del lavoratore sul piano di appoggio. La Corte di Cassazione ha invece nuovamente ribadito, con sentenza n. 39024 del 20 settembre 2016 che *"l'altezza superiore a due metri dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione prescritte dall'art. 122 del D.Lgs. 81/2008, deve essere calcolata in riferimento all'altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore"*. In questo modo la Suprema Corte prende come riferimento la posizione degli arti superiori del lavoratore e non la base di appoggio dello stesso. La sentenza ha sollevato non poche critiche e dubbi, perché dalla lettura attenta dell'art. 122 appare chiaro che il riferimento del legislatore sia stato il piano stabile (su cui chiaramente poggiano i piedi) e non la posizione delle mani del lavoratore.

ETICHETTATURA ALIMENTI:

A partire dal 13/12/2016 gli operatori del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto sono tenuti ad inserire una "dichiarazione nutrizionale" sulla confezione, o in etichetta. Restano esclusi da tale obbligo i prodotti venduti sfusi (pane, pasticceria, gelati ecc.). L'allegato V del Regolamento stabilisce quali siano le eccezioni, cioè i casi in cui la tabella nutrizionale non è obbligatoria ma solo facoltativa. Li elenchiamo:

1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
 2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
 3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
 4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
 5. il sale e i succedanei del sale;
 6. gli edulcoranti da tavola;
 7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
 8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
 9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
 10. gli aromi;
 11. gli additivi alimentari;
 12. i coadiuvanti tecnologici;
 13. gli enzimi alimentari;
 14. la gelatina;
 15. i composti di gelificazione per marmellate;
 16. i lieviti;
 17. le gomme da masticare;
 18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm² ;
 19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore
- Per le bevande con tenore alcolico >1,2% la dichiarazione nutrizionale può limitarsi al solo valore energetico.